

Sent. n. 65/2024 pubbl. il 29/11/2024
Rep. n. 73/2024 del 29/11/2024



Liquidazione Controllata
N. 46/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 131/2024 Rg. avviato su domanda di
FEDERICA VESCOVI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 04.11.2024 FEDERICA VESCOVI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) la ricorrente risiede a Vallefoglia (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente non esercita da tempo attività di impresa in proprio o in veste di socio illimitatamente responsabile (l'ultima impresa risulta cancellata nel 2015) sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 495 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 60 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) l'apertura della procedura concorsuale implica il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari e, ovviamente, l'impossibilità di trattenute sullo stipendio in favore di creditori;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Federica Vescovi nata ad Urbino il 05/06/1975 e residente in Vallefoglia (PU) via Firenze n. 33/E;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Gaia Vergari, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove tenuta e ove non vi abbia già provveduto);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



Sent. n. 65/2024 pubbl. il 29/11/2024
Rep. n. 73/2024 del 29/11/2024

- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02, ove ne sussistano i presupposti, del presente provvedimento.

Pesaro, il 20.11.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*

Pesaro, il 29 NOV. 2024 *di registrazione*

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

